



COMUNE DI BENEVENTO

GUIDA PER IL CONTRIBUENTE AI FINI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U) e TASI ANNO 2016

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito in Legge 02.05.2014, n. 68, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- della Tassa sui Rifiuti (TARI).

La presente guida viene redatta al solo fine di fornire ai cittadini delle indicazioni utili al corretto assolvimento del tributo. Le indicazioni che seguono sono espresse sulla base delle deliberazioni assunte dall'Amministrazione comunale circa la disciplina dell'IMU e della TASI nell'ambito del quadro normativo dettato dalla Legge nazionale. Tutta la disciplina della componente IMU della IUC è stata integrata con Regolamento approvato in data 29 settembre 2014, deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29 settembre 2014 mentre quella della componente TASI con la delibera di consiglio comunale n. 42 del 9 settembre 2016.

Con deliberazione n. 27 del 28 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l'anno 2016:

- Aliquota ordinaria (altri fabbricati) 1,06 per cento (10,6 per mille); Tale Aliquota è ridotta del 4,60 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP con applicazione della detrazione base di €. 200,00 (art. 1 co. 707 L. 147/2013);
- Aliquota per abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 (nella misura massima di un'unità pertinenziale): 0,6 per cento (6,00 per mille); dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Con deliberazione n. 28 del 28 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote TASI per l'anno 2016:

- 1) aliquota TASI del **2,50** per mille per le abitazioni principali "di lusso" di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- 2) aliquota TASI del **1,00** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 13;
- 3) Aliquota TASI del **0,00** per mille fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.

Novità anno 2016

TERRENI AGRICOLI

Dall'anno 2016 torna applicabile la normativa vigente fino all'anno 2013 compreso, secondo la quale i terreni agricoli ubicati nel Comune di Benevento sono esenti, prima ai fini ICI su successivamente ai fini IMU, in quanto il Comune è considerato comune montano o di collina dalla classificazione riportata nella circolare del Dipartimento della Fiscalità locale n. 9 del 14 giugno 1993 ex art. 7 comma 1 lettera h del D.L.vo 30.12.1992 n. 504.

Pertanto i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale non sono soggetti a versamento ai fini IMU.

COMODATO USO GRATUITO: (ART. 1 COMMA 10 LEGGE DI STABILITA' 2016):

L'unità immobiliare uso abitativo (escluse le categorie cat. A/1, A/8 ed A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), che la utilizzano come propria abitazione di residenza possono usufruire della riduzione del 50% della base imponibile IMU, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (deve risiedere anagraficamente ed avere la dimora abituale nello stesso Comune in una unità immobiliare non classificata in A/1, A/8 ed A/9);
- il comodato deve essere registrato;

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante la presentazione dell'ordinario modello di dichiarazione IMU.

IMMOBILI LOCATI CON CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA

Dall'anno 2015 l'art. 9 bis del D. Legge n. 47/2014, come convertito in Legge n. 80/2014, prevede che "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi".

Pertanto, a decorrere dall'anno 2015 se un immobile e relative pertinenze, una per ciascuna categoria catastale, è considerato non di lusso in quanto appartiene alle categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7, è esente da IMU e da TASI.

Se l'immobile e le relative pertinenze, una per ciascuna categoria catastale, appartiene alle categorie catastali A/1 A/8 A/9, l'immobile è soggetto sia ad IMU all'aliquota del 6 per mille e detrazione di euro 200,00, che a TASI all'aliquota dell'1 per mille, ridotta di due terzi. Nel caso di abitazioni possedute da cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, non pensionati nei rispettivi paesi di residenza, le stesse sono soggette ad IMU all'aliquota ordinaria.

SUL SITO DEL COMUNE DI BENEVENTO (SEZIONE TRIBUTI) E' DISPONIBILE UN CALCOLATORE CHE PERMETTE, UNA VOLTA INSERITO IL CODICE DEL COMUNE, LE ALIQUOTE APPROVATE, NONCHE' I DATI CATASTALI DELLE UNITA' IMMOBILIARI, DI CALCOLARE L'IMPOSTA DOVUTA, TRAMITE STAMPA ANCHE DEL MODELLO F24 DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO.

Per le riduzioni occorre valorizzare il campo apposito con la percentuale prevista dalla normativa (per esempio: per il canone concordato la riduzione è pari al 25% e pertanto va inserito manualmente la percentuale di riduzione da applicare). Si consiglia, anche per il calcolo on line, di farsi assistere sempre da un professionista o da un CAF.

Per l'anno 2016 l'IMU andrà versata esclusivamente al Comune per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo di cat. "D" per i quali andrà versata sia la quota statale che quella comunale.

AREE FABBRICABILI:

Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale di mercato, risultante al 1° Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato.

Attualmente i valori minimi oggetto di imposizione fiscale comunale sono stati disposti con deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 25 giugno 2013.

Il codice catastale per il comune di Benevento da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: A 783 .

CODICI TRIBUTI DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24:

3912 IMU Abitazione principale (A/1 A/8 A/9) Comune

3916 IMU Aree edificabili Comune

3918 IMU Altri fabbricati Comune
3925 IMU Fabbricati cat. "D" Stato
3930 IMU Fabbricati cat. "D" Comune

3958 TASI Abitazione principale (A/1 A/8 A/9)
3959 TASI fabbricati rurali ad uso strumentale

QUANDO versare:

I contribuenti devono versare l'imposta per il 2016:

- entro il 16 giugno - prima rata: deve essere pagato il 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote vigenti l'anno precedente, se alla data suddetta non sono ancora adottate e pubblicate quelle per l'anno in corso, oppure sulla base delle aliquote già definitivamente stabilite e pubblicate dal Comune, se presenti.
- entro il 16 dicembre - seconda rata a saldo: deve essere pagato il rimanente a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, con eventuale conguaglio sulla precedente rata, utilizzando le aliquote definitivamente stabilite e pubblicate dal Comune, per l'anno in corso per le fattispecie relative ai propri immobili.

In unica soluzione entro il 16 giugno 2016: applicando le aliquote vigenti per l'anno in corso.

Il pagamento non va effettuato se l'imposta totale annua dovuta è uguale o inferiore a 12,00 euro.

ARROTONDAMENTO

L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'unità di euro:

- per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi
- per eccesso se è superiore a 49 centesimi.

(es.: importo da versare di € 125,49 si arrotonda a € 125,00 mentre € 125,50 si arrotonda a € 126,00).

DOVE si paga?

Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario e tramite il proprio home banking.

DICHIARAZIONE IMU

Quando presentare la denuncia di variazione: Entro il 30 giugno di ogni anno per le variazioni relative all'anno precedente. Vedi istruzioni al modello ministeriale.